

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3234 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: DE CHIARA CARLO

Data pubblicazione: 09/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso 12080-2017 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

HAGOS JAMES;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 4318/2016 della CORTE D'APPELLO di
MILANO, depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. CARLO DE
CHIARA.

12186
17

Rilevato che:

la Corte d'appello di Milano, respingendo il gravame del Ministero degli Affari Esteri, ha confermato l'ordinanza con cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione del sig. Agos Jeams, cittadino eritreo, avverso il diniego di visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore di sua moglie, sig.ra Desbele Abraha Yowhana, disposto dall'Ambasciata italiana di Addis Abeba sull'assunto che il matrimonio era stato contratto al solo scopo di consentire alla signora l'ingresso in Italia, ai sensi dell'art. 29, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

la Corte ha affermato che tale valutazione esula dai poteri dell'autorità diplomatica, limitati alla verifica di documenti o fatti oggettivamente riscontrabili nel paese in cui essa opera, ma ha anche aggiunto che comunque tale valutazione era errata: una cosa è, infatti, il matrimonio "combinato", come avvenuto nella specie, in cui il contatto tra in due giovani era avvenuto tramite le rispettive famiglie ma essi perseguivano il fine tipico del matrimonio di formare una famiglia propria; altra cosa è il matrimonio contratto al solo scopo di eludere le norme sull'immigrazione;

il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria;

l'intimato non si è difeso;

Ritenuto che:

con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., si lamenta che la sentenza impugnata sia stata pronunciata, come risulta dall'epigrafe e dal dispositivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, anziché del Ministero degli Affari Esteri, che aveva proposto l'appello ed era parte legittimata in giudizio;

il motivo è infondato;



se è vero, infatti, che nell'epigrafe e nel dispositivo viene effettivamente menzionato il Ministero dell'Interno, è anche vero che la motivazione è riferita ai poteri dell'autorità diplomatica e consolare e al provvedimento emesso dall'Ambasciata Italiana di Addis Abeba; sicché è chiaro che la decisione si riferisce a tale autorità e dunque al Ministero degli Affari Esteri, di cui essa fa parte, e che il riferimento al Ministero dell'Interno è frutto di un mero errore materiale;

con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, l'amministrazione ricorrente censura la statuizione secondo cui all'autorità diplomatica è preclusa la valutazione che il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno dell'interessato nel territorio italiano e ribadisce che il matrimonio dell'intimato era stato appunto contratto a tal fine;

neanche questo motivo può trovare accoglimento;

è vero, infatti, che all'autorità diplomatica è certamente consentita la valutazione di cui trattasi, in quanto attinente a uno dei presupposti del diritto al ricongiungimento familiare, che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere, ai sensi del comma 9 dell'art. 29 d.lgs. n.286 del 1998, cit. (ferma restando, ovviamente, la verifica di tale presupposto, come degli altri, da parte del giudice ordinario con gli ampi poteri cognitivi tipici del giudizio su diritti soggettivi); sicché la Corte d'appello ha errato nell'affermare il contrario;

è tuttavia anche vero che la medesima Corte non si è sottratta, comunque, alla verifica nel merito dell'affermazione dell'autorità amministrativa riguardante la sussistenza di tale presupposto, accertando che l'Ambasciata, nel sostenere che il matrimonio del richiedente era stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso di sua moglie in Italia, aveva in realtà confuso tale fattispecie con quella



dei matrimoni “combinati” grazie alla intermediazione delle famiglie degli sposi;

è vero, altresì, che tale affermazione della Corte d’appello è esatta, dato che carattere essenziale dei matrimoni menzionati al comma 9 dell’art. 29 d.lgs n. 286 del 1998, è lo scopo *esclusivo* di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello stato: deve trattarsi, perciò, di matrimoni cui sia estraneo il fine, proprio del matrimonio, di porre le basi di un nuovo nucleo familiare, mentre, in presenza di tale fine, la presenza dell’*ulteriore* finalità dell’ingresso nel territorio dello stato non determina le conseguenze di cui all’art. 29, comma 9, cit.;

se questo è vero, la sentenza impugnata conserva pieno fondamento nonostante l’errore giuridico rilevato più sopra (che va pertanto corretto ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.), dato che l’amministrazione ricorrente ha sottolineato la mancanza di pregressi rapporti tra gli sposi e l’intermediazione delle famiglie nella loro unione, ma non ha dimostrato, né dedotto che gli sposi non perseguissero anche la finalità tipica del matrimonio;

il ricorso va in conclusione respinto;

in mancanza di attività difensiva di controparte non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012.

P. Q. M.


La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017

Il Presidente
Pietro Campanile



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **9 FEB. 2018**